

TI_GERICHTE 11.1997.117 vom 13. Januar 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-01-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.117

FR: TI_GERICHTE 11.1997.117 du 13 janvier 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1997.117 del 13 gennaio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Le convenzioni sulle conseguenze accessorie del divorzio necessitano per la loro validità l'approvazione del giudice (art. 158 cpv. 5 CC). Tale principio vale anche per le misure provvisorie decretate pendente causa (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3 a edizione, n. 426 segg. ad art. 145 CC) e per le convenzioni sulle conseguenze accessorie stipulate tra i coniugi prima dell'inizio della causa di divorzio (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 516 n. 6a e pag. 518 n. 11; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Eherechts, Berna 1993, pag. 217).

L'approvazione della convenzione è un presupposto costitutivo, in difetto del quale le parti non possono dedurre dall'accordo alcun diritto (Bühler/Spühler, op. cit., n. 71 ad art. 158 CC). Ciò non significa che la convenzione, prima della sua omologazione, sia priva di qualsiasi effetto giuridico: le parti infatti sono vincolate all'accordo fino alla decisione del giudice e non possono revocarlo unilateralmente; possono, se mai, impugnarlo per vizi della volontà (Bühler/Spühler, op. cit., n. 150 e 152 ad art. 158 CC). L'obbligatorietà di una convenzione non impedisce tuttavia al coniuge di chiedere al giudice di non omologarla, sia perché affetta da un vizio della volontà, sia perché le circostanze sono notevolmente cambiate nel frattempo, sia ancora perché la pattuizione offende il sentimento di equità o perché l'accordo si fondava su premesse non verificatesi (Bühler/Spühler, op. cit., n. 151 ad art. 158 CC; DTF 99 II 362; Rep. 1994 pag. 309; I CCA, sentenza del 28 novembre 1996 nella causa M. contro M). Il giudice dal canto suo deve verificare, al momento dell'omologazione, che la convenzione non sia contraria a disposizioni generali di diritto privato o pubblico, che non sia inadeguata, poco chiara o incompleta e che non pregiudichi gli interessi dei figli (Bühler/Spühler, op. cit., n. 180–201 ad art. 158 CC).

E. 2

In concreto il Pretore ha accertato che il reddito del convenuto è peggiorato, poiché questi, che nel 1994 percepiva uno stipendio annuo netto di fr. 146'500.– dalla _____ di _____, è passato nel 1995 alle dipendenze della _____, _____, con uno stipendio annuo lordo di fr. 138'233.35 ed è poi stato licenziato con effetto al 31 dicembre 1995. Nondimeno egli ha respinto l'istanza, ritenendo che l'istante non avesse sufficientemente reso verosimile l'asserito dissesto della sua situazione patrimoniale, così che non appariva giustificato scostarsi dalla convenzione sugli effetti accessori della separazione. Non si comprenderebbe altrimenti perché – ha soggiunto il Pretore – in pieno dissesto finanziario il marito ancora postulasse, con la risposta di causa, l'omologazione dell'accordo, né come abbia egli potuto trascorrere lussuose vacanze estive

nel 1996, durate un mese sullo yacht “_____”. Quanto all’argomentazione del convenuto, secondo cui per la sua attività free lance presso _____ dall’inizio del 1996 egli percepirebbe solo un rimborso spese, essa è stata giudicata dal Pretore poco convincente.

E. 3

L’appellante rimprovera al Pretore di essersi fondato su meri indizi, in contrasto per di più con le risultanze istruttorie. Sostiene che nel febbraio 1996, quando ha inoltrato personalmente la risposta di causa, la sua situazione finanziaria non destava ancora preoccupazioni. Le difficoltà della _____, attiva da poco nel settore dei contratti internazionali con paesi dell’Est europeo, sembravano a quel momento transitorie e solo dopo qualche mese egli si sarebbe accorto che la mancanza di affari redditizi non gli consentiva di far fronte agli impegni assunti. L’argomentazione non può essere condivisa. La _____ ha infatti licenziato l’appellante già il 28 novembre 1995 per difficoltà di sviluppo nei programmi di lavoro e ristrettezze economiche (doc. 3). Il primo bilancio della ditta denotava per l’esercizio 1995 una perdita di fr. 368’721.50 (doc. 4) e dal conto economico traspare la quasi totale mancanza di attività in quel periodo (fr. 6’870.35 di ricavi). Anche tenendo conto delle iniziali difficoltà di una ditta appena aperta, la precaria situazione finanziaria e la mancanza di lavoro non poteva sfuggire al convenuto, membro del consiglio di amministrazione (estratto del registro di commercio, richiamato agli atti) e in pratica suo unico procacciatore di affari già al momento della firma della convenzione, il 16 giugno 1995, e quindi a maggior ragione nel febbraio 1996. Certo, l’appellante asserisce di non avere saputo che firmando la convenzione egli si precludeva la possibilità di chiedere la riduzione dei contributi. Se non che, quest’ultima argomentazione, irricevibile già perché sollevata per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non resisterebbe nemmeno a un esame di merito. Se è vero infatti che il convenuto non era patrocinato da un legale quando ha inoltrato personalmente il memoriale di risposta, è altrettanto vero che egli è cognito in affari, finanche attivo nel campo del commercio internazionale e quindi senz’altro in grado di capire la portata degli accordi finanziari sottoscritti il 16 giugno 1995. La censura sarebbe quindi infondata anche se potesse essere esaminata nel merito.

E. 4

Il convenuto nega di avere redditi non dichiarati, come ritiene il Pretore, ribadendo che _____ gli rimborsa unicamente le spese sostenute nella sua attività di indipendente a favore della società e assume le spese di leasing per la vettura da lui usata. Egli non percepirebbe invece alcun reddito effettivo, sia perché la situazione finanziaria della società non lo consentirebbe sia perché, nonostante i suoi sforzi personali, la ditta non conseguirebbe ancora guadagni. Inoltre egli non potrebbe più disporre, come in passato, di facilitazioni da parte del padre; solo due anni dopo la disdetta del contratto di lavoro, avvenuta il 31 dicembre 1995, egli si sarebbe reso conto di avere consumato buona parte dei suoi risparmi. In siffatte circostanze non sarebbero più dati i presupposti per applicare la convenzione e ogni coniuge dovrebbe far capo alla propria sostanza per il proprio mantenimento. a) Che dall’inizio del 1996 i redditi dell’appellante siano diminuiti in modo rilevante è fuori questione. Nel 1994 egli riscuoteva uno stipendio annuo di fr. 146’532.– netti (doc. 1) dalla _____ e nel 1995 (dal 1° febbraio a fine dicembre 1995) percepiva fr. 138’233.35 lordi dalla _____, oltre a varie indennità come tantièmes e gettoni di presenza per l’attività svolta in un’altra società (Lit. 50 milioni lordi nel 1993 e circa Lit. 15 milioni nel 1994: interrogatorio formale ad 2). Dal 1996, pur

lavorando come procacciatore di affari indipendente – per quanto emerge dagli atti – solo per _____ (interrogatorio formale ad 8), egli ha ricevuto solo un rimborso di spese e il pagamento delle rate di leasing della vettura. Non consta che egli disponga di entrate effettive, né da _____ né da terzi (teste _____, interrogatorio formale ad 2, 4, 5, 8). b) Secondo la giurisprudenza il guadagno imputabile a una parte non è necessariamente quello conseguito: se un coniuge vede diminuire il proprio reddito, ma potrebbe realizzare di nuovo un reddito più elevato e ciò sarebbe ragionevolmente esigibile da lui, la determinazione dei contributi può fondarsi su tale reddito ipotetico (DTF 119 II 316 consid. 4a con richiami di giurisprudenza e dottrina). Nel caso concreto il convenuto si limita a sostenere di non poter più erogare contributi all'istante, essendo senza redditi dal 1° gennaio 1996. Egli ha invero dimostrato la riduzione del proprio reddito, ma avrebbe dovuto rendere verosimile anche di aver condotto con metodo e impegno, ma senza esito, ricerche di attività alternative a quella di indipendente per la _____. In realtà, dopo la disdetta ricevuta per il 31 dicembre 1995 (doc. 3), egli nemmeno pretende di avere cercato altre possibilità di guadagno (per esempio assumendo mandati come quello di membro del consiglio di amministrazione presso la _____: interrogatorio formale, ad 2) e nemmeno asserisce di non averle trovate. Del resto la situazione della ditta, come rileva con pertinenza il primo giudice, non è per nulla chiara. L'unica dipendente ha riferito che nel 1996 non vi era praticamente alcuna attività e che i correntisti, di cui tutto si ignora, immettono liquidità quando ciò è necessario (verbale del 3 marzo 1997, deposizione _____). La valutazione del Pretore, secondo cui il convenuto non ha reso verosimile un apprezzabile mutamento della sua situazione dopo la firma della convenzione, merita quindi sostanziale conferma, soprattutto a un esame sommario dei fatti come quello che presiede all'emanazione di misure cautelari.

E. 5

Posto che la nota convenzione vincola il convenuto, resterebbe da verificare se il contributo mensile stabilito per i figli (fr. 1'500.– + fr. 125.– premio cassa malati + fr. 321.50 partecipazione alla retta della scuola privata) sia adeguato. Nella fissazione di alimenti, pura questione patrimoniale, l'intervento d'ufficio del giudice a protezione del genitore si giustifica tuttavia solo in presenza di un'offerta di quest'ultimo manifestamente eccessiva o sproporzionata, per evitare che al debitore siano imposte prestazioni che superano con ogni evidenza la sua capacità contributiva (Rep. 1994 pag. 237 consid. 2b). Nel caso concreto l'appellante non contesta i contributi. Per quel che è delle cifre fissate nella convenzione, esse tengono conto dell'elevato tenore di vita di cui ha goduto la famiglia – ammesso dall'appellante medesimo – e non risultano eccessive o sproporzionate rispetto al reddito ragionevolmente conseguibile dal padre. Non vi è quindi ragione che il giudice modifichi d'ufficio quanto i genitori hanno liberamente pattuito.

E. 6

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili di appello.